

COMUNE DI VIGGIU'

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 17 del 24.6.2002

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Viggìù è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In quest'ambito l'autonomia impositiva potrà tener conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare disagio.
5. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
6. La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni è esercitata secondo il principio della sussidiarietà verticale.
7. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) il recupero e l'incontro dei valori delle tradizioni, che costituiscono il patrimonio storico della comunità autoctona, con i valori delle tradizioni portate dagli immigrati;

e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana e/o costituire consorzi.

ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 9,30 confinante con i Comuni di Saltrio, Clivio, Cantello, Arcisate, Besano, Bisuschio e con la Confederazione Elvetica.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma n. 10.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.

3. In casi di particolari emergenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo

Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma del presente articolo avvalendosi di un messo comunale nominato dal Sindaco, ad eccezione delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dei Funzionari responsabili che saranno curate dal Funzionario responsabile dell'Ufficio di segreteria. L'avvenuta pubblicazione verrà certificata dal Segretario comunale o dal Funzionario responsabile, per gli atti di sua competenza, su apposita attestazione del messo comunale.

ART. 6 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome Comune di Viggiù e con lo stemma concesso con R.D. 9 dicembre 1941.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con R.D. in data 5 marzo 1946. L'uso e la produzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono autorizzati espressamente dal Sindaco.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

ART. 7 ORGANI

1. Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. L.gs. 267/2000 gli organi collegiali del Comune devono essere composti da almeno un rappresentante di ambo i sessi.

ART. 8 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'elezione e la durata del mandato del Consiglio sono disciplinate dalla legge, esso resta in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; essa deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

4. Il Consiglio entro 30 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni individua, quale atto

fondamentale di indirizzo politico, i tempi e le priorità d'attuazione delle linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco ed inserisce i progetti ed i programmi che s'intende realizzare durante il mandato elettivo.

5. Il Sindaco di concerto con la Giunta comunale, predispone il documento illustrativo delle linee programmatiche di governo e le presenta al Consiglio per l'esame e la successiva presa d'atto.

6. Il Consiglio deve definire, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende, istituzioni ed a società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

7. A norma del comma 4 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 267/2000, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti dell'Ente.

8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

9. Le adunanze del Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio comunale.

ART. 9 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. A norma dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio si compone di sedici Consiglieri nonché del Sindaco. La presidenza del Consiglio comunale spetta, per legge, al Sindaco, in caso di Sua assenza o impedimento al Vicesindaco

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco la presidenza del Consiglio comunale spetta all'Assessore secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina, qualora lo stesso non sia un Assessore esterno.

ART. 10 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 11
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, tale attività verrà disciplinata dal regolamento interno del Consiglio comunale.

ART. 12
COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni Permanenti, Temporanee o Speciali. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

2. Le Commissioni possono ascoltare Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le Commissioni sono tenute ad ascoltare il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 13
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del presidente della commissione, che spetterà ad un membro dell'opposizione in caso di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 14
COMMISSIONI D'INDAGINI

1. Tra le commissioni speciali di cui all'art. 12 del presente Statuto assumono importanza notevole le "Commissioni d'indagini".

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio

interno Commissioni d'Indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Il regolamento disciplina i poteri, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima e per delega. Deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

ART. 15 CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalle legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. L.gs. 267/2000, il Consiglio ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D. L.gs 267/2000 nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora, invece, sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. Ai Consiglieri che non partecipano a 3 sedute consecutive del Consiglio comunale per motivi diversi dal proprio stato di salute o di quello di propri familiari, è notificata la proposta di decadenza con provvedimento del Sindaco. Il Consigliere può far valere le sue cause giustificative, presentando apposita memoria scritta entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento sindacale. Trascorso tale termine il Consiglio, valutata l'eventuale memoria giustificativa, si riserva di dichiarare decaduto il Consigliere e contestualmente di disporre la surroga o di accettare la memoria confermandolo nella carica.

6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lettera b), numero 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

7. Ai sensi dell'art 67 del D. L.gs. 267/2000 i Consiglieri possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio d'Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

ART. 16 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Il diritto d'iniziativa, previsto dal sesto comma dell'art. 43 del D. L.gs. n. 267/2000, può essere esercitato su tutte le materie di competenza consiliare e consiste nella facoltà di proporre alla discussione dell'Assemblea un progetto di deliberazione. La

proposta non può consistere in un'indicazione generica, ma deve essere redatta in articoli. La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta oltre che al Sindaco e ai Consiglieri anche alla Giunta. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto s'intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità. Ogni proposta che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso d'inosservanza di tale obbligo, previa diffida, provvede il Prefetto a norma del quinto comma dell'art. 39 del D. L.gs. 267/2000.

4. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio Comunale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo Le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 17 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.

2. Nelle more delle designazioni i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capogruppo e le relative attribuzioni.

ART. 18 LA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. E' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro ed un massimo di sei Assessori.

3. Tutti gli Assessori, escluso il Vicesindaco, possono essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti il proprio mandato.

5. A norma dell'art. 64 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 19 NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina gli elementi della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Nella composizione della Giunta il Sindaco deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

ART. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta sono segrete
4. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 21 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e del Direttore generale.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
4. La Giunta in particolare:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
 - b) determina le tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi;
 - c) adotta i provvedimenti di erogazione i provvedimenti per la concessione del patrocinio per manifestazioni ed iniziative in campo sociale, culturale e sportivo;
 - d) individua, su proposta del funzionario responsabile, i professionisti per consulenze nonché per la progettazione di opere pubbliche, la direzione dei lavori e gli incarichi specifici ai sensi del D.L. n. 494/96 per il coordinatore in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione;
 - e) approva progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
 - f) adotta gli atti relativi alla predisposizione del piano di spesa generale di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
 - g) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;
 - h) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando, altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
 - i) nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;

l) assegna i contributi assistenziali straordinari alle persone, disponendo il ricovero di minori, anziani e bisognosi stabilendo la quota da porre a carico del Comune;

m) definisce in via generale gli indirizzi per le spese di rappresentanza;

ART. 22 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di numero 7 Consiglieri comunali, escluso il Sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli su contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto e dal regolamento interno del Consiglio Comunale

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

3. I sistemi di votazione e relativo computo dei voti espressi sarà disciplinato dal regolamento interno del Consiglio comunale.

4. Per quanto riguarda le commissioni consiliari il regolamento può prevedere le riunioni in seduta pubblica o privata.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale per l'espletamento di tali incombenze può avvalersi della collaborazione di apposito personale addetto all'Ufficio di Segreteria. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

6. In caso di assenza del Segretario comunale per cause d'incompatibilità o per cause di forza maggiore verificatesi immediatamente prima dell'adunanza, il Presidente designa il Consigliere che assumerà la funzione di verbalizzante.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 23 SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale.

3. L'elezione e la durata del mandato del Sindaco sono disciplinati dalla legge, così come le cause di cessazione o sospensione della carica, è membro del Consiglio Comunale.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede quindi allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni del Sindaco sono invece svolte dal Vicesindaco.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio comunale, in tal caso è nominato un Commissario straordinario che svolgerà le Sue funzioni sino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale.

ART. 24 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 107 del D. L.gs. 267/2000.

3. Presenta al Consiglio comunale, in apposito documento, le linee programmatiche di governo, di cui all'art. 8 comma 4 del presente Statuto.

4. Sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione nonché alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Tali nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento nella carica ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Come Ufficiale di Governo il Sindaco sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile, popolazione, materia elettorale, leva militare e statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia d'ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di sicurezza e polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle Leggi;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico;

e) adotta, a norma del comma 5 dell'art. 50 del D. L.gs. 267/2000, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.

7. Il Sindaco inoltre:

1) adotta ordinanze contingibili e urgenti per interventi di carattere sanitario e d'igiene pubblica ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112;

2) nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e i Funzionari responsabili;

3) è il rappresentante legale dell'ente in giudizio.

ART. 25
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 26
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 27
VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tali funzioni viene designato dal Sindaco all'atto della nomina della Giunta.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o momentaneo impedimento del Vicesindaco, assumono l'eventuale supplenza secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina. Il Vicesindaco assume le funzioni di Sindaco nei casi e nelle ipotesi previsti e disciplinati dall'art. 53, comma 2 del D. L.gs. 267/2000.

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Capo I

ART. 28
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente dipendente da apposita agenzia.

2. Viene nominato dal Sindaco, scelto tra i segretari iscritti all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal Sindaco stesso.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario svolge le funzioni precisate dalla legge, quelle attribuitegli dallo Statuto, dai regolamenti e quelle conferitegli dal Sindaco.

ART. 29
DIRETTORE GENERALE

1. L'Ente, su proposta del Sindaco, può stipulare con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, apposite convenzioni per la nomina di un

direttore generale che provveda alla gestione coordinata e unitaria tra i comuni interessati.

2. Qualora non s'intenda stipulare la sopracitata convenzione, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

ART 30 VICESEGRETARIO

1. Potrà essere prevista la figura del vicesegretario con funzioni vicarie, procedendo all'assunzione con concorso pubblico, da bandirsi secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in vigore.

2. Il posto potrà essere coperto compatibilmente con la previsione di legge; che contempra per il comune personale di idoneo livello.

Capo II Uffici

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua prevalentemente mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per "funzioni omogenee", distinguendo tra "funzioni finali" e "funzioni strumentali o di supporto";

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposita struttura per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità interna ed esterna del personale.

2. Gli appositi regolamenti individueranno forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 32 STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata in "unità organizzative" anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'Ente, a norma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuto a determinare - per ogni tipo di procedimento - le unità organizzative competenti a curare l'istruttoria, gli ulteriori adempimenti procedurali ed eventualmente ad emettere gli atti finali.
3. L'attività di tutti i dipendenti, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, deve essere improntata alla "responsabilità e collaborazione di tutto personale per il risultato dell'attività lavorativa".

ART. 33 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, dovrà approvare gli strumenti regolamentari all'uopo previsti, segnatamente, dovrà procedere all'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché all'adozione della dotazione organica.

Titolo III SERVIZI

ART. 34 (ex 36) FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dal titolo V del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla relativa regolamentazione specifica.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Consiglio comunale può delegare alla comunità montana, e/o ad Enti e a consorzi, l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 35
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, la comunità montana, la provincia, la regione, lo Stato, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 36
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.

3. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 37
REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 38
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE

Capo I
Organizzazione territoriale

ART. 39
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 40
MUNICIPIO

1. Il municipio è l'organismo di decentramento da istituirsi con legge regionale ed al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

Capo II
Forme collaborative

ART. 41
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 42 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 43 CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 42 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione, degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 44 UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 39 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

ART. 45 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 46 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

ART. 47 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6° del presente articolo, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° del presente articolo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 48 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 49 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° del presente articolo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 50 PROPOSTE

1. Numero centocinquanta elettori possono avanzare proposte per interessi collettivi per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta e formulare parere al Sindaco entro 90 giorni dalla presentazione della proposta stessa. Il Sindaco, nei 15 giorni successivi, dovrà fornire motivata comunicazione ai proponenti e, per essi, al primo firmatario della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Le modalità delle proposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della proposta.

Capo II **Associazionismo e partecipazione**

ART. 51 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, di seguito definite associazioni, attraverso le forme di incentivazione e mediante l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 52 ASSOCIAZIONE

1. La Giunta comunale registra in apposito albo da aggiornarsi annualmente, previa istanza degli interessati per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, aventi come finalità la tutela di interessi diffusi ed essendo portatrici di alti valori culturali economici e sociali.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle associazioni interessate, che devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 53 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dagli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti

per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti nel territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 54 INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale (a norma del vigente regolamento comunale relativo all'erogazione dei contributi), che tecnico-professionale e organizzativo.

ART. 55 PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati ascoltano i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III Referendum - Diritti di accesso

ART. 56 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il quindici per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non sarà valido se non sarà registrata la partecipazione di almeno il 50 per cento degli elettori iscritti a votare.

ART. 57 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune.

ART. 58
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini e alle associazioni è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. L.gs. n. 267/2000.

ART. 59
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 07.08.1990 n.241.

Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 60
STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno centocinquanta elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura disciplinata dalla legge.

ART. 61 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni, regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

6. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 62 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune per modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore di normativa statale o regionale questi debbono essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni oltrechè nelle disposizioni, di principio contenute in altre leggi, e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

ART. 63 ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze nelle materie di propria competenza definite nell'art. 24.

2. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2 del presente articolo.

ART. 64
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore nel tempo e dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Fatti salvi i termini diversi previsti dalla legge, entro un anno la giunta propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.